

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DELLA
BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE S.P.A.**

* * *

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento adottato da CONSOB
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")

* * *

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

**RAGGIUNGIMENTO DEL 91,167% DEL CAPITALE SOCIALE
DELLA BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE S.P.A.**

AVVERAMENTO DELLE CONDIZIONI DI EFFICACIA

PROCEDURA DI SELL-OUT E DELISTING

* * *

Milano/Parma, 28 aprile 2021. Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Testo Unico della Finanza promossa da Crédit Agricole Italia S.p.A. ("CAI" o l'"Offerente") sulle azioni ordinarie della Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. ("Creval" o l'"Emittente" e, nel complesso, l'"Offerta").

Ove non altrimenti definiti nel presente comunicato, i termini con lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito nel documento d'Offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 21771 del 22 marzo 2021 (il "**Documento d'Offerta**") e disponibile, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Offerente (<https://gruppo.credit-agricole.it/opa-creval>) e sul sito *internet* messo a disposizione dal *global information agent* Morrow Sodali S.p.A. (<https://morrow-sodali-transactions.com/>).

Si ricorda che, come reso pubblico con comunicati ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, l'Offerente (i) in data 14 aprile 2021, ha incrementato il corrispettivo dell'Offerta fino a massimi Euro 12,500 (*cum dividendo*, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, di cui Euro 12,200 fissi ed Euro 0,300 (il "**Corrispettivo Addizionale**") subordinati alla condizione che, ad esito dell'Offerta, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con lo stesso venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente (la "**Soglia 90%**") e (ii) in data 20 aprile 2021, ha rinunciato a condizionare il pagamento del Corrispettivo Addizionale al superamento della Soglia 90% e, di conseguenza, ha comunicato di corrispondere – in caso di perfezionamento dell'Offerta – un corrispettivo di Euro 12,500 (*cum dividendo*, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente) per ciascuna Azione portata in adesione, a prescindere dal superamento della Soglia 90%.

Si ricorda altresì che, per effetto della rinuncia *sub* (ii), ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione è stato automaticamente prorogato fino alle ore 17:30 (ora italiana) del 23 aprile 2021 (incluso). Conseguentemente, la Data di Pagamento, originariamente prevista per il 26 aprile 2021, è ora fissata per il giorno 30 aprile 2021. Poiché la nuova Data di Pagamento cadrà dopo la *record date* del Dividendo 2021 approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti dell'Emittente lo scorso 19 aprile, gli Azionisti che hanno aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione (come sopra prorogato) consegneranno all'Offerente Azioni *ex dividendo* (vale a dire non inclusive della cedola relativa al Dividendo 2021). Per maggiori informazioni sugli effetti della distribuzione del Dividendo 2021 sul Corrispettivo (come sopra modificato) si rinvia al comunicato stampa diffuso dall'Offerente in data 20 aprile 2021 nonché al Documento d'Offerta (Sezione E, Paragrafo E.1).

Risultati definitivi dell'Offerta

Sulla base dei risultati definitivi comunicati dagli Intermediari Incaricati agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante il Periodo di Adesione (come sopra prorogato) risultano essere state portate in adesione all'Offerta n. **62.232.666** Azioni, pari al **90,945%** delle Azioni Oggetto dell'Offerta e all'**88,714%** del capitale sociale di Creval avente diritto al voto.

Pertanto, considerato che (i) alla Data del Documento d'Offerta l'Offerente deteneva già n. 1.720.791 Azioni di Creval, rappresentative del 2,453% del capitale sociale di Creval, e (ii) nel periodo intercorrente tra la Data del Documento d'Offerta e la data odierna l'Offerente non ha acquistato Azioni al di fuori dell'Offerta, sulla base dei risultati dell'Offerta, per effetto del regolamento dell'Offerta stessa, CAI giungerà a detenere complessivamente n. **63.953.457** Azioni di Creval, pari al **91,167%** del capitale sociale di Creval avente diritto al voto.

Condizione Soglia Minima e altre Condizioni di Efficacia

Con riferimento alla Condizione Soglia Minima, alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta sopra indicati, l'Offerente conferma quanto già reso noto con il comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta diffuso in data 23 aprile 2021, ossia che tale Condizione di Efficacia risulta avverata in quanto, per effetto delle adesioni all'Offerta e tenuto conto delle Azioni dell'Emittente già detenute dall'Offerente, l'Offerente verrà a detenere una partecipazione pari al **91,167%** del capitale sociale dell'Emittente con diritto di voto.

Con riferimento alle altre Condizioni di Efficacia, l'Offerente rende noto che la Condizione MAC, la Condizione Misure Difensive, la Condizione Atti Rilevanti e la Condizione Autorizzazioni (come definite e descritte nel Documento d'Offerta alla Sezione A, Paragrafo A.1, cui si rinvia) risultano avverate.

L'Offerta, pertanto, è efficace e può essere perfezionata.

Corrispettivo e Data di Pagamento

L'Offerente ricorda che il Corrispettivo, come da ultimo modificato in data 20 aprile 2021, è pari ad Euro 12,500 (*cum dividendo*, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente) per ciascuna Azione portata in adesione.

Si ricorda che la Data di Pagamento, originariamente prevista per il 26 aprile 2021, è ora fissata per il giorno **30 aprile 2021**. Poiché tale Data di Pagamento cadrà dopo la *record date* del Dividendo 2021 approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti dell'Emittente lo scorso 19 aprile, gli Azionisti che hanno aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione (come sopra prorogato) consegneranno all'Offerente Azioni *ex dividendo* (vale a dire non inclusive della cedola relativa al Dividendo 2021). Pertanto, secondo quanto indicato nel Documento d'Offerta (Sezione E, Paragrafo E.1) e nel comunicato

stampa diffuso dall'Offerente in data 20 aprile 2021, gli Azionisti che hanno portato le loro Azioni in adesione all'Offerta:

- (i) hanno ricevuto, in data 28 aprile 2021, dall'Emittente, il Dividendo 2021, pari ad Euro 0,23 per Azione; e
- (ii) riceveranno, in data 30 aprile 2021, a fronte del trasferimento all'Offerente del diritto di proprietà sulle Azioni, libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, l'importo residuo di Euro 12,270 per ciascuna Azione portata in adesione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 763.594.811,82.

Come indicato nel Documento d'Offerta (Sezione F, Paragrafo F.6), l'importo di cui al punto (ii) che precede sarà corrisposto in denaro dall'Offerente sul conto indicato da IMI CIB (in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) e sarà da questi trasferito agli Intermediari Depositari che, a loro volta, pagheranno gli Aderenti o i loro rappresentanti in base alle istruzioni impartite dagli Aderenti medesimi (o dai loro rappresentanti) nella Scheda di Adesione. L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui gli importi di cui al punto (ii) che precede siano stati trasferiti agli Intermediari Incaricati. Resta a esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF

Poiché la partecipazione che l'Offerente verrà a detenere nel capitale sociale dell'Emittente è superiore al 90%, ma inferiore al 95%, l'Offerente conferma che si sono verificati i presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. Come già dichiarato nel Documento d'Offerta, l'Offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente e adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF in relazione alle massime n. 6.196.237 Azioni rimanenti (le "**Azioni Residue**"), che rappresentano l'8,833% del capitale sociale dell'Emittente. Si forniscono di seguito indicazioni sulle modalità e i tempi con cui l'Offerente darà corso alla procedura per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita

Nell'ambito della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente riconoscerà agli Azionisti che richiedano all'Offerente di acquistare le proprie Azioni Residue ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF un corrispettivo per Azione Residua pari al Corrispettivo dell'Offerta, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF (il "**Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF**"). Per maggiori informazioni sul Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, considerato che la Data di Pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (come di seguito definita) cadrà dopo la *record date* del Dividendo 2021, si veda la successiva sezione "*Data e modalità di pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF*" del presente comunicato.

Il periodo nel corso del quale l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (il "**Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita**"), come concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 3 maggio 2021 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 21 maggio 2021 (estremi inclusi).

Modalità di presentazione delle Richieste di Vendita e deposito delle relative Azioni Residue

I titolari di Azioni Residue che intendono richiedere all'Offerente di acquistare tali Azioni nell'ambito della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (i "**Richiedenti**") dovranno sottoscrivere (secondo le procedure e le modalità indicate dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, ivi incluse le modalità di adesione a distanza) e far pervenire a un Intermediario Incaricato, entro il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita (ossia entro il 21 maggio 2021), l'apposita scheda (che sarà resa disponibile presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, le sedi degli Intermediari Incaricati e sul sito internet dell'Offerente) debitamente compilata in ogni sua parte (la "**Richiesta di Vendita**"), con contestuale deposito delle Azioni Residue presso detto Intermediario Incaricato.

Gli Intermediari Incaricati che raccoglieranno le Richieste di Vendita sono gli stessi Intermediari Incaricati che hanno raccolto le adesioni all'Offerta.

I titolari delle Azioni Residue potranno altresì far pervenire la Richiesta di Vendita agli Intermediari Depositari presso i quali siano già depositate le Azioni Residue di loro proprietà, a condizione che ciò, unitamente al deposito delle Azioni Residue, sia effettuato in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni Residue presso gli Intermediari Incaricati entro e non oltre il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita.

Le Richieste di Vendita presentate dai titolari di Azioni Residue (o da coloro che abbiano il potere di rappresentarli) nel corso del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita sono irrevocabili.

I Richiedenti dovranno essere titolari di Azioni Residue dematerializzate, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e dovranno rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di richiedere all'Offerente di acquistare tali Azioni Residue nell'ambito della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. Ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le Azioni Residue non ancora dematerializzate potranno essere oggetto di una Richiesta di Vendita previa consegna da parte dei titolari dei relativi certificati azionari ad un Intermediario Depositario e conferimento di istruzioni per la dematerializzazione e l'accredito su un conto titoli aperto presso lo stesso Intermediario Depositario.

La sottoscrizione della Richiesta di Vendita (secondo le procedure e le modalità indicate dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, ivi incluse le modalità di adesione a distanza) varrà anche quale mandato e istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni Residue all'Intermediario Incaricato, o al relativo Intermediario Depositario presso il quale le Azioni Residue siano depositate in conto titoli, a eseguire tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni Residue all'Offerente, anche attraverso conti transitori presso tali intermediari, se del caso.

Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Richieste di Vendita. Resta ad esclusivo carico dei Richiedenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Richieste di Vendita e, se del caso, non depositino le Azioni Residue presso uno degli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita.

Le Azioni Residue oggetto di una Richiesta di Vendita dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente, nonché libere da vincoli e gravami di qualsiasi tipo e natura, reali, obbligatori o personali. Qualora si intendano presentare Richieste di Vendita relative ad Azioni Residue gravate da usufrutto o pegno, o sottoposte a pignoramento o a sequestro, o intestate a soggetto deceduto la cui successione risulti ancora aperta, troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni previste alla Sezione F, Paragrafo F.1, Subparagrafo F.1.2, del Documento d'Offerta.

Le Richieste di Vendita da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall'autorizzazione del tribunale competente in materia di tutela o curatela, saranno accolte con riserva e saranno conteggiate ai fini della determinazione della percentuale ai fini dell'esercizio del Diritto di Acquisto e della Procedura Congiunta solo se l'autorizzazione prevenga entro il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita e in ogni caso il Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF sarà pagato solo una volta che l'autorizzazione sia stata ottenuta.

Potranno essere oggetto di Richieste di Vendita solo le Azioni Residue che risultino, al momento della presentazione della Richiesta di Vendita, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli del Richiedente e da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. In particolare, le Azioni Residue rivenienti da operazioni di acquisto sul mercato potranno essere oggetto di Richieste di Vendita solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

Per tutto il periodo in cui le Azioni Residue indicate in una Richiesta di Vendita risulteranno vincolate all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e, quindi, sino alla Data di Pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (come di seguito definita), i titolari dei diritti sulle Azioni Residue potranno esercitare i diritti patrimoniali e i diritti amministrativi relativi a tali Azioni Residue; tuttavia, i Richiedenti non potranno trasferire, in tutto o in parte, le loro Azioni Residue e, comunque, effettuare atti di disposizione (ivi inclusa la costituzione di pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto tali Azioni Residue. Nel corso del medesimo periodo, non saranno dovuti da parte dell'Offerente interessi sul Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

Data e modalità di pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF

Il trasferimento all'Offerente della titolarità delle Azioni Residue oggetto delle Richieste di Vendita e il pagamento ai Richiedenti del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF saranno effettuati il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, ossia il **28 maggio 2021** (la "**Data di Pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF**").

Come indicato nel Documento d'Offerta (Sezione A, Paragrafo A.3), poiché la Data di Pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF cadrà dopo la *record date* del Dividendo 2021, i titolari di Azioni Residue che presentino Richieste di Vendita nel Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita consegneranno all'Offerente Azioni *ex dividendo* (vale a dire non inclusive della cedola relativa al Dividendo 2021) e, pertanto:

- (i) hanno ricevuto, in data 28 aprile 2021, dall'Emittente, il Dividendo 2021, pari ad Euro 0,23 per Azione; e
- (ii) riceveranno, in data 28 maggio 2021, a fronte del trasferimento all'Offerente del diritto di proprietà sulle Azioni Residue, libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, l'importo residuo di Euro 12,270 per ciascuna Azione oggetto della Richiesta di Vendita.

In particolare, alla Data di Pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF l'importo di cui al punto (ii) che precede sarà corrisposto in denaro dall'Offerente sul conto indicato da IMI CIB (in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni) e sarà da questi trasferito agli Intermediari Depositari che, a loro volta, pagheranno i Richiedenti o i loro rappresentanti in base alle istruzioni impartite dai Richiedenti medesimi (o dai loro rappresentanti) nelle Richieste di Vendita. L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF si intenderà adempiuta nel momento in cui gli importi

di cui al punto (ii) che precede saranno stati trasferiti agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico dei Richiedenti il rischio che tali Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ritardino tale trasferimento.

Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e Diritto di Acquisto

Come dichiarato nel Documento d'Offerta, qualora a seguito della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a detenere – per effetto dell'acquisto delle Azioni Residue per le quali siano presentate Richieste di Vendita e ogni ulteriore Azione Residua eventualmente acquistata al di fuori della procedura per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF entro il termine del Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita in conformità alla legge vigente – una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto sulle rimanenti Azioni ai sensi dell'art. 111 del TUF e, contestualmente, adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF nei confronti degli Azionisti che ne facciano richiesta, mediante la Procedura Congiunta.

I termini della Procedura Congiunta, ove ne sussistano i presupposti, saranno concordati con CONSOB e con Borsa Italiana e saranno comunicati dall'Offerente prima dell'inizio della Procedura Congiunta stessa. La Procedura Congiunta, che verrebbe promossa tempestivamente dopo la Data di Pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, avrà ad oggetto la totalità delle Azioni non possedute dall'Offerente ancora in circolazione a tale data e si concluderà con il trasferimento all'Offerente della titolarità di ciascuna di tali Azioni. Il corrispettivo dovuto per le Azioni acquistate a seguito dell'esercizio del Diritto di Acquisto e dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, in esecuzione della Procedura Congiunta, sarà uguale al Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del TUF.

L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto e, quindi, per l'esecuzione della Procedura Congiunta, nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. Tale comunicato conterrà informazioni circa (i) il numero di Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni, sia di valore percentuale rispetto all'intero capitale sociale dell'Emittente), (ii) la modalità e i tempi con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e contestualmente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta e (iii) le modalità e i tempi del *Delisting*.

Delisting

A norma del Regolamento di Borsa, poiché ricorrono le condizioni di cui all'art. 108, comma 2, del TUF per l'Obbligo di Acquisto, le Azioni saranno revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (ossia opererà il *Delisting*) a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento del Corrispettivo per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, salvo quanto di seguito indicato in relazione alla Procedura Congiunta (nel qual caso il *Delisting* interverrà nei tempi indicati nell'ultimo paragrafo qui di seguito).

In seguito alla revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (ossia in seguito al *Delisting*), i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all'Offerta, ovvero che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistare le Azioni Residue in esecuzione della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare il proprio investimento.

Nell'eventualità invece in cui, a seguito dell'esecuzione della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, sussistano i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto e il contestuale adempimento all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e, di conseguenza, si dia corso alla Procedura Congiunta, Borsa Italiana, a norma dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione e/o il *Delisting*, tenendo in considerazione i tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

*

IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE, TRA CUI CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE.

L'Offerente ha promosso una offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie del CreVal (le "Azioni" e, nel complesso, l'"Offerta").

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni del CreVal.

Prima dell'inizio del periodo di adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà un "Documento d'Offerta" che gli azionisti del CreVal devono esaminare con attenzione.

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia e negli Stati Uniti d'America e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di CreVal. L'Offerta sarà promossa in Italia in quanto le azioni del CreVal sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e *internet*), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il presente comunicato, così come qualsiasi altro documento emesso dall'Offerente in relazione all'Offerta, non costituisce né è parte di un offerta di acquisto, né di una sollecitazione di offerte per vendere, strumenti finanziari negli Altri Paesi. L'Offerente estenderà l'Offerta negli Stati Uniti d'America avvalendosi dell'esenzione "Tier P" ai sensi della *Rule 14d-1(c)* dello *U.S. Securities Exchange Act* del 1934, come modificato, e non sarà tenuto a rispettare la *Regulation 14E* prevista dalla medesima legge.

L'Offerente e i soggetti che agiscono di concerto con esso potranno, in ogni caso, acquistare Azioni al di fuori dell'Offerta nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Nessuno strumento finanziario può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

Profilo di Crédit Agricole Italia

Il Gruppo Crédit Agricole, 10° banca al mondo con 10.9 milioni di soci, è presente in 48 Paesi tra cui l'Italia, suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un'operatività ampia ed integrata a 4.6 milioni di clienti attivi, attraverso 1.300 punti vendita e 14.000 collaboratori, con un crescente sostegno all'economia pari a oltre 78 Mld di euro di finanziamenti.

Il Gruppo è formato, oltre che dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, FCA Bank), Leasing e Factoring (Crédit Agricole Leasing e Crédit Agricole Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Italy e CA Indosuez Fiduciaria).

www.credit-agricole.it

Area Relazioni Esterne:

Tel. 0521 21 2826 / 2846 / 2801

Elisabetta Usuelli – Elisabetta.Usuelli@credit-agricole.it

Vincenzo Calabria – Vincenzo.Calabria@credit-agricole.it

Investor Relations:

Giuseppe Ammannato – Giuseppe.Ammannato@credit-agricole.it